



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

del 16 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 2012¹
sulle epidemie (LEp),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

² I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 e interrompere le catene di trasmissione.

Art. 2 Competenze dei Cantoni

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze secondo la LEp.

Sezione 2: Obbligo di portare una mascherina facciale

Art. 3 Trasporti pubblici

¹ Nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune, tutti i viaggiatori a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. Sono esentati i settori dei veicoli destinati alla ristorazione.

RS 818.101.26

¹ RS 818.101

² Per veicoli del trasporto pubblico s'intendono:

- a. i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 7 o 8 della legge del 20 marzo 2009² sul trasporto di viaggiatori;
- b. aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 1948³ sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.

³ I gestori dei veicoli devono provvedere in modo adeguato affinché l'obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato.

Art. 4 Ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani

¹ Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, tutte le persone a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. I Cantoni possono esentare singole strutture, a condizione che sia garantita la protezione delle persone particolarmente a rischio.

² Non devono portare una mascherina facciale:

- a. i pazienti stazionari di ospedali e cliniche nelle loro stanze;
- b. gli ospiti delle case di cura e delle case per anziani;
- c. le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;
- d. le persone sedute al tavolo in un settore destinato alla ristorazione;
- e. le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori.

³ I Cantoni o i gestori delle strutture possono prevedere l'obbligo della mascherina per le persone di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e, se questo è necessario per proteggere le persone particolarmente a rischio.

⁴ I gestori delle strutture devono provvedere in modo adeguato affinché l'obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato.

Art. 5 Altre strutture

I Cantoni o i gestori possono prevedere l'obbligo di portare una mascherina facciale in altre strutture, se è necessario per proteggere le persone presenti, segnatamente in strutture in cui sono presenti persone particolarmente a rischio.

Art. 6 Esenzione dall'obbligo della mascherina

¹ Le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali sono esentate dall'obbligo di portare una mascherina facciale.

² RS 745.1

³ RS 748.0

² Quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 2006⁴ sulle professioni mediche o la legge federale del 18 marzo 2011⁵ sulle professioni psicologiche.

Sezione 3: Isolamento

Art. 7 Ordine e durata

¹ L'autorità cantonale competente ordina un isolamento di cinque giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2.

² Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o è fortemente immunosoppressa, l'autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.

³ La durata dell'isolamento inizia a decorrere:

- a. per le persone sintomatiche: dal giorno in cui si manifestano i sintomi;
- b. per le persone asintomatiche: dal giorno di esecuzione del test.

⁴ L'autorità cantonale competente revoca l'isolamento al più presto dopo cinque giorni se la persona in isolamento:

- a. è priva di sintomi da almeno 48 ore; o
- b. continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell'isolamento.

Art. 8 Deroghe

¹ L'autorità cantonale competente può esentare dall'isolamento durante l'esercizio dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro determinate persone o categorie di persone se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le persone svolgono un'attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale;
- b. per l'attività vige un piano di protezione che impedisce con provvedimenti opportuni una trasmissione del SARS-CoV-2 da queste persone ad altre.

² Al di fuori della loro abitazione o del loro alloggio, le persone esentate dall'isolamento devono portare una mascherina facciale e tenersi a distanza dalle altre persone.

³ Al di fuori dell'attività professionale e del tragitto per andare al lavoro, le persone devono attenersi all'isolamento.

⁴ RS 811.11

⁵ RS 935.81

Sezione 4: Disposizione penale

Art. 9

È punito con la multa chi intenzionalmente o per negligenza viola l'obbligo di portare una mascherina facciale secondo gli articoli 3 capoverso 1 e 4 capoverso 1.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 10 Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021⁶ è abrogata.

Art. 11 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 17 febbraio 2022 alle ore 00.00⁷.

² Fatto salvo i capoversi 3 e 4, ha effetto sino al 31 marzo 2022.

³ L'allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16001 e 16003–16007), nonché numeri 2 e 3 ha effetto a tempo indeterminato.

⁴ L'allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16002) ha effetto sino al 31 marzo 2022. Dopodiché l'allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16002) è abrogato.

16 febbraio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁶ RU 2021 379, 563, 813; 2022 5, 21, 29, 59

⁷ Pubblicazione urgente del 16 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato
(art. 11)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 gennaio 2019⁸ concernente le multe disciplinari

Allegato 2 n. XVI

XVI Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 16 febbraio 2022⁹

N. 16001–16007

16001 *Abrogato*

16002. Violazione dell'obbligo di portare una mascherina facciale in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali e cliniche nonché di case di cura e case per anziani (art. 9 in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 o art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100

16003 *Abrogato*

16004 *Abrogato*

16005 *Abrogato*

16006 *Abrogato*

16007 *Abrogato*

2. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹⁰

Art. 25a Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria
I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:

- a. il numero totale e l'occupazione dei posti letto ospedalieri;
- b. il numero totale e l'occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché il numero dei degenti malati di COVID-19;

⁸ RS 314.11

⁹ RS 818.101.26

¹⁰ RS 818.101.24

- c. il numero totale e l'occupazione dei posti letto di cure intense nonché il numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;
- d. il numero totale e l'occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
- e. la disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
- f. le capacità massime, segnatamente il numero totale di pazienti e il numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati nei loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

Art. 27a cpv. 14

Abrogato

3. Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020¹¹

Art. 2 cpv. 1–3, 3^{bis} frase introduttiva, lett. a e a^{bis}, nonché 6–8

^{1–3} *Abrogati*

^{3bis} I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA e le persone di cui all'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982¹² sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni, se:

- a. sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946¹³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- a^{bis}. la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19;

^{6–8} *Abrogati*

Art. 3 cpv. 1, 3 e 4

¹ *Abrogato*

³ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis}, il diritto nasce con l'inizio del provvedimento ordinato dalle autorità.

⁴ *Abrogato*

Art. 5 cpv. 2^{bis}, 2^{ter} e 2^{ter0}

^{2bis} Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis} che hanno già percepito un'indennità in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

¹¹ RS **830.31**

¹² RS **837.0**

¹³ RS **831.10**

^{2ter} Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis} o 3^{quinquies} che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 2^{bis} è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019.

^{2ter0} Se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis} o 3^{quinquies} la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell'attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2^{bis} o 2^{ter}, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Art. 6 Estinzione del diritto all'indennità

In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGa, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l'abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.

Art. 8 cpv. 4

Abrogato

Art. 11 cpv. 7 e 9

⁷ Fatti salvi i capoversi 8 e 9, ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

⁹ L'articolo 2 capoverso 3^{bis} ha effetto sino al 30 giugno 2022.

